

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
61/2016/R/GAS

MERCATO DEL GAS NATURALE
DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI RELATIVE AI COSTI DI
APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS NATURALE
NEI MERCATI ALL'INGROSSO (C_{MEM}) E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE (CCR)
PER IL PERIODO COMPRESO TRA L'1 OTTOBRE 2016 E IL 31 DICEMBRE 2017

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
18 febbraio 2016

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel provvedimento avviato con la deliberazione 23/2014/R/gas e illustra le modalità di determinazione della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (C_{MEM}) con riferimento al periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, estendendo di un trimestre il prossimo anno termico in considerazione della data prevista per la cessazione del regime di tutela.

Il presente documento per la consultazione illustra altresì gli orientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento, per lo stesso periodo, della componente CCR relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 21 marzo 2016 al fine di permettere che la definizione delle modalità di calcolo dei corrispettivi avvenga con sufficiente anticipo rispetto alle esigenze di approvvigionamento e di copertura degli operatori per il prossimo anno termico.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Unità Condizioni economiche di tutela e perequazione e monitoraggio

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	4
2. DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE C_{MEM} ED EVOLUZIONE DEL REGIME DI TUTELA	6
3. ANALISI DEL GRADO DI LIQUIDITÀ DELLE NEGOZIAZIONI AL PSV	8
4. DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE C_{MEM} PER IL PERIODO DALL'1 OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2017.....	14
5. DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE CCR PER IL PERIODO DALL'1 OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2017.....	17

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas, l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha attuato la riforma delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato *retail*. Nell’ambito di tale delibera è stato previsto che, con decorrenza 1 ottobre 2013, fosse istituita la componente a copertura dei costi di approvvigionamento all’ingrosso (di seguito: componente C_{MEM}), definita unicamente con riferimento al prezzo del gas naturale nel mercato *spot*¹ e non più calcolata a partire dai prezzi dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo.
- 1.2 Inoltre, tenuto conto dell’ancora incompleto grado di sviluppo del mercato a termine del gas naturale, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11 (di seguito: MT-GAS), organizzato dalla società Gestore dei mercati energetici S.p.a. e partito il 2 settembre 2013, la suddetta deliberazione ha previsto che:
- a) l’Autorità, con successivo provvedimento, regolasse le modalità di calcolo della componente C_{MEM} , assumendo a riferimento i prezzi che si formano nel MT-GAS;
 - b) nelle more dell’adozione del suddetto provvedimento, fino all’affidabile avvio del MT-GAS e comunque almeno per l’anno termico 2013-2014, la componente C_{MEM} fosse calcolata, in ciascun trimestre, sulla base delle quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas, rilevate presso l’*hub* europeo TTF, con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto di aggiornamento.
- 1.3 Con la medesima deliberazione, l’Autorità ha anche introdotto la componente *CCR* relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso, che il venditore può svolgere direttamente o indirettamente, e alla copertura di alcuni rischi ad esse relativi. Il TIVG prevede che tale componente sia aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’anno termico successivo.
- 1.4 Con la deliberazione 30 gennaio 2014, 23/2014/R/gas, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione delle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale a partire dall’anno termico 2014-2015, con specifico riferimento alle componenti C_{MEM} e *CCR*.

¹ Il termine “mercato/prezzo *spot*” è qui utilizzato in senso lato con riferimento al mercato/prezzo all’ingrosso del gas dove vengono negoziati prodotti “*a pronti*” in senso stretto (ad esempio, prodotti giornalieri) e/o prodotti “*a termine*” (normalmente con consegna mensile, trimestrale, semestrale e annuale), in contrapposizione ai contratti pluriennali di importazione, fatto salvo quanto esplicitamente indicato relativamente ai casi in cui sia necessario distinguere tra mercati/prezzi a pronti e mercati/prezzi a termine.

- 1.5 Nell'ambito di tale procedimento è stato quindi pubblicato il documento per la consultazione 24/2014/R/gas del 30 gennaio 2014 (di seguito: documento per la consultazione 24/2014/R/gas) con cui l'Autorità ha:
- a) proposto di confermare per l'anno termico 2014-2015 il calcolo della componente C_{MEM} secondo la formula di aggiornamento vigente nel precedente anno termico e avente come mercato di riferimento l'*hub* TTF, delineando nel contempo il percorso di modifica per il passaggio dalle quotazioni rilevate nel mercato TTF alle quotazioni che si formeranno nel MT-GAS;
 - b) illustrato gli orientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento per l'anno termico 2014-2015 della componente *CCR*.
- 1.6 A valle della consultazione, la deliberazione 6 marzo 2014, 95/2014/R/gas, ha esteso all'anno termico 2014-2015 la modalità di calcolo vigente nell'anno termico precedente per quanto riguarda la componente C_{MEM} , definendo nel contempo i criteri per l'aggiornamento della componente *CCR* per lo stesso anno, che hanno trovato applicazione con la deliberazione 3 aprile 2014, 162/2014/R/gas.
- 1.7 Con il documento per la consultazione 38/2015/R/gas del 5 febbraio 2015 (di seguito: documento per la consultazione 38/2015/R/gas), l'Autorità:
- a) ha fornito, anche in ottica comparativa, gli elementi quantitativi per una prima valutazione del grado di sviluppo delle attività di negoziazione al PSV;
 - b) ha illustrato gli orientamenti in merito alle modalità di definizione della componente C_{MEM} per l'anno termico 2015-2016 e successivi, prospettando una *roadmap* che consentisse il passaggio dai prezzi olandesi ai prezzi italiani come riferimento di mercato previa verifica puntuale del grado di liquidità e di concentrazione del mercato nazionale a termine;
 - c) ha descritto, per il solo anno termico 2015-2016, le modalità di aggiornamento della componente *CCR*.
- 1.8 La deliberazione 26 marzo 2015, 133/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 133/2015/R/gas), per quanto riguarda la quantificazione della componente C_{MEM} , ha confermato, anche per l'anno termico 2015-2016, il riferimento alle quotazioni del gas sul mercato TTF, in considerazione dell'insufficiente grado di sviluppo della liquidità delle negoziazioni al PSV *over-the counter* (OTC), rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità puntuali per la valutazione della sussistenza delle condizioni atte a consentire il passaggio alle quotazioni nazionali. Il rinvio è stato dettato anche dall'esigenza di tener conto degli esiti degli sviluppi normativi e regolatori in materia di revisione del perimetro delle tutele di prezzo.

- 1.9 Per quanto riguarda, invece, la determinazione della *CCR* per l'anno termico 2015-2016, la medesima deliberazione, rispetto a quanto prospettato in sede di consultazione, ha aggiornato sia il valore del rischio bilanciamento, per tenere conto anche del rischio legato all'intervento del responsabile del bilanciamento nella sessione di mercato *locational*, sia il valore del rischio livello in considerazione delle informazioni raccolte tramite l'attività di monitoraggio del mercato *retail* e, nel contempo, ha adeguato la valorizzazione del rischio profilo e del rischio eventi climatici invernali in funzione dell'esito delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.
- 1.10 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per la definizione delle modalità di calcolo delle componenti C_{MEM} e *CCR* per il periodo dall'1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Il documento è così strutturato:
- a) il capitolo 2 descrive le ricadute dei recenti sviluppi normativi e regolatori in materia di revisione delle tutele di prezzo sulle modalità di determinazione della componente C_{MEM} ;
 - b) il capitolo 3 fornisce gli elementi quantitativi per valutare il grado di sviluppo delle attività di negoziazione al PSV con riferimento all'anno 2015;
 - c) il capitolo 4 descrive gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di definizione della componente C_{MEM} per il periodo dall'1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017;
 - d) il capitolo 5 illustra gli orientamenti dell'Autorità relativamente all'aggiornamento della componente *CCR* per il periodo dall'1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017.

2. Determinazione della componente C_{MEM} ed evoluzione del regime di tutela

- 2.1 La deliberazione 133/2015/R/gas aveva evidenziato l'esigenza di definire le condizioni economiche del servizio di tutela anche in coerenza con gli sviluppi normativi e regolatori, indirizzati alla progressiva cessazione del perimetro delle tutele di prezzo; pertanto, l'iter procedurale, illustrato nel documento per la consultazione 38/2015/R/gas e finalizzato a modificare le modalità di determinazione della componente C_{MEM} con il passaggio dai prezzi olandesi ai prezzi italiani come riferimento di mercato, deve essere adattato al nuovo contesto in via di definizione.
- 2.2 In particolare, con la deliberazione 4 giugno 2015, 271/2015/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del percorso di riforma dei meccanismi di tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici e alle piccole imprese. Il successivo documento per la consultazione 421/2015/R/eel del 6 agosto 2015 ha illustrato gli orientamenti

dell'Autorità in relazione all'evoluzione delle tutele di prezzo per i clienti finali dell'energia elettrica, presentando la prima fase della riforma indirizzata ai soli clienti non domestici connessi in bassa tensione.

- 2.3 Con l'approvazione in prima lettura, il 7 ottobre 2015, del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza – AC 3012" (di seguito: DdL concorrenza), è stata, tra l'altro, prevista una data unica per la cessazione delle tutele di prezzo per tutte le categorie di piccoli consumatori sia nel settore dell'energia elettrica sia nel settore del gas naturale.
- 2.4 Pertanto, con la memoria 545/2015/I/com del 20 novembre 2015, l'Autorità, in sede di audizione presso la 10^a Commissione del Senato della Repubblica, ha segnalato di voler accelerare il processo di riforma delle tutele di prezzo rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 421/2015/R/eel, introducendo un percorso *ad hoc* volto al totale assorbimento, nel biennio 2016-2017, dell'attuale regime di maggior tutela anche per i clienti domestici elettrici. L'iter di approvazione del citato DdL non è al momento ancora giunto a termine, ma pare ormai confermato che, qualora fossero verificati i requisiti definiti nella stessa norma, i servizi di tutela sia per l'energia elettrica sia per il gas naturale cesserebbero a far data dall'1 gennaio 2018.
- 2.5 Per quanto riguarda il settore del gas naturale, in considerazione del diverso assetto del servizio di vendita e della diversa forma di tutela di prezzo rispetto a quanto vigente nel settore elettrico, nonché stante l'esistenza di servizi di ultima istanza, l'Autorità ritiene che non sia necessario introdurre, nel suddetto biennio, in relazione alle condizioni economiche di tutela per i clienti domestici, specifiche misure di accompagnamento verso il mercato libero, analoghe a quelle in via di definizione per il servizio di maggior tutela nel settore elettrico. Infatti, da una parte, la vigente regolazione pone in capo ai venditori di gas nel mercato *retail* un obbligo di offerta (non un obbligo di fornitura) alle condizioni stabilite dall'Autorità, dall'altra, a partire dall'ottobre 2013, per la determinazione della componente C_{MEM} , sono prese a riferimento le condizioni di prezzo prevalenti sul mercato *spot* e non più i contratti di lungo periodo. Nel settore del gas naturale non si ravvisa, pertanto, la necessità di intervenire con strumenti di agevolazione del passaggio al mercato libero in quanto i clienti domestici già sono esposti alle dinamiche di mercato; resta invece da valutare l'opportunità di intervenire con misure per promuovere la scelta più consapevole e attiva da parte dei clienti, in vista del superamento delle tutele di prezzo, dal 1 gennaio 2018.
- 2.6 Infine, sia per il settore elettrico sia per quello del gas naturale, sono previsti interventi di carattere informativo, in materia di fatturazione e condizioni contrattuali, volti a stimolare e ad accrescere la capacitazione e la fiducia dei clienti di piccola dimensione nel mercato.
- 2.7 In considerazione degli sviluppi normativi e regolatori sopra delineati, l'Autorità ritiene opportuno modificare l'iter procedurale per la determinazione della

componente C_{MEM} in relazione agli anni termici successivi al 2015-2016, che era stato illustrato nel documento per la consultazione 38/2015/R/gas, prospettando:

- a) la determinazione della componente C_{MEM} , con riferimento al periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, secondo una logica di continuità con l'assetto esistente per raggiungere la data prevista di cessazione del regime di tutela;
- b) l'adozione di un approccio più flessibile, rispetto allo schema proposto nel suddetto documento per la consultazione, per valutare le condizioni atte a consentire il passaggio dalle quotazioni olandesi alle corrispondenti quotazioni del mercato nazionale per la scelta del riferimento di mercato nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017.

Q1. Si condivide la scelta di adottare un approccio più flessibile per valutare le condizioni atte a consentire il passaggio dalle quotazioni olandesi alle corrispondenti quotazioni del mercato nazionale, anche in funzione dell'esigenza di raggiungere la data prevista di cessazione del regime di tutela?

3. Analisi del grado di liquidità delle negoziazioni al PSV

- 3.1. Nel documento per la consultazione 38/2015/R/gas, l'Autorità ha previsto di verificare il grado di liquidità e concentrazione del mercato nazionale in senso lato, ovvero prendendo in considerazione sia le negoziazioni a termine sul mercato OTC sia le negoziazioni condotte in un mercato organizzato², che si sia nel frattempo sviluppato accanto al primo, per valutare la sussistenza delle condizioni atte a consentire il passaggio alle quotazioni nazionali. A distanza di due anni dall'avvio del mercato MT-GAS, non sono state ancora registrate transazioni per nessuno dei prodotti ivi negoziabili. Nel frattempo, il 14 settembre 2015 il gruppo Intercontinental Exchange (di seguito: ICE) ha lanciato, sul mercato regolamentato ICE Endex, un servizio per la negoziazione di prodotti fisici a termine con consegna al PSV, previa registrazione da parte del GME delle transazioni concluse dalla predetta società con le proprie controparti ai sensi della deliberazione 436/20157R/gas. Qualche giorno dopo, il 18 settembre 2015, la società Powernext del gruppo EEX ha lanciato un servizio


² Per "mercato organizzato", in continuità con la terminologia utilizzata nei precedenti documenti per la consultazione, si intende un sito di negoziazione gestito da un operatore che agisce come controparte centrale per tutte le transazioni ivi concluse. Con il termine di "mercato OTC" ci si riferisce, invece, alle transazioni condotte bilateralmente, anche per il tramite di una piattaforma di brokeraggio. Queste definizioni differiscono dalla terminologia utilizzata negli Atti Implementativi del Regolamento UE n. 1227/2011 (cosiddetto REMIT) che attribuisce al concetto di "mercato organizzato" un perimetro più ampio, includendo anche le negoziazioni bilaterali intermedie da un broker e quelle condotte sulle piattaforme finanziarie di negoziazione previste dalla direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II).

analogo sulla piattaforma paneuropea PEGAS. I due servizi relativi a contratti fisici con scadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale, si affiancano agli strumenti finanziari (contratti *future* con consegna al PSV e regolazione economica) già inclusi nell'offerta di PEGAS.

- 3.2 Dato il breve periodo di operatività sul mercato italiano delle suddette borse estere, l'analisi della liquidità è stata effettuata con riferimento alle sole negoziazioni al PSV condotte sulle piattaforme non organizzate nell'anno 2015. Per quanto riguarda le fonti dei dati, in continuità con le analisi riportate nel documento per la consultazione 38/2015/R/gas, sono state utilizzate sia le informazioni fornite dalla *London Energy Brokers' Association* (di seguito: LEBA)³ sia quelle elaborate dall'Agenzia di rilevazione prezzi ICIS Energy (Heren); le prime assicurano la copertura più completa dei mercati europei OTC del gas mentre le seconde si concentrano sulle negoziazioni standard, ovvero sulle possibilità di contrattazione rivolte alla maggior parte degli operatori, escludendo dalle rilevazioni le offerte relative a quantità che superano dei valori soglia predefiniti nonché le offerte private e confidenziali. Ne consegue che i volumi complessivi rilevati da ICIS-Heren, con riferimento al PSV nel 2015, rappresentano circa il 79% delle negoziazioni registrate da LEBA.
- 3.3 Secondo i dati pubblicati da LEBA, nel 2015 le transazioni OTC al PSV hanno superato i 715 TWh (circa 67 miliardi di mc), con un aumento del 36% sui volumi registrati nell'anno precedente (525 TWh corrispondenti a circa 49 miliardi di mc). Come si evince dal grafico 1, anche se il livello di liquidità del PSV, in termini di volumi negoziati, è molto lontano dai livelli raggiunti dai due mercati europei più liquidi, NBP e TTF, nel corso del 2015 il posizionamento del PSV rispetto agli altri principali mercati del continente europeo è ulteriormente migliorato.

³ E' l'associazione di categoria che rappresenta i broker europei che operano sui mercati energetici OTC.

Grafico 1 – Volumi scambiati OTC sui principali mercati europei con riferimento alle transazioni che si concludono con la consegna fisica del gas (inclusi i volumi relativi al servizio di *clearing* di transazioni OTC) – TWh



Fonte: Elaborazione su dati LEBA, *OTC Energy Volume Reports*, Dicembre 2013, 2014 e 2015

3.4 Per quanto riguarda l’ampiezza del *bid-offer spread* che, come ricordato nel documento per la consultazione 24/2014/R/gas, è un indicatore che misura la facilità di accesso al mercato⁴, sono stati presi in considerazione i principali tipi di contratto standard negoziati al PSV (*prompt*⁵ e a termine) e, per ciascuno di essi, è stato calcolato, per gli anni 2014 e 2015, il valore del suddetto indicatore come media aritmetica delle differenze giornaliere tra il prezzo di vendita offerto più basso e il prezzo di acquisto offerto più alto, come risultanti dai dati pubblicati da ICIS-Heren in esito al processo giornaliero di *price assessment*⁶. Il


⁴ Infatti questo indicatore misura la differenza tra il miglior prezzo offerto in acquisto e il miglior prezzo offerto in vendita; più è piccolo il valore di questa differenza, più elevata è la presenza di soggetti disposti ad offrire un prezzo di vendita “prossimo” al prezzo di acquisto a cui un altrettanto elevato numero di soggetti sarebbe disposto a effettuare la transazione.

⁵ Per contratto “prompt” si intende un contratto con consegna a breve scadenza, normalmente entro il mese corrente; mentre i contratti a termine in senso stretto (“curve” in inglese) prevedono la consegna a partire dal mese solare successivo al mese in cui si è svolta la contrattazione.

⁶ In sede di *price assessment* la metodologia ICIS-Heren prevede di non tener conto dei *bid-offer spread* maggiori di 0,5 €/MWh. Questa approssimazione non influisce, tuttavia, sul risultato che è coerente con i valori del *Tradability Index* riportato nel grafico 3, la cui costruzione tiene conto, invece, di tutte le offerte giornaliere rilevate dall’Agenzia.

grafico 2 mostra un significativo miglioramento nel 2015 rispetto al 2014: infatti, i valori riferiti ai contratti negoziati al PSV con orizzonte temporale oltre il primo mese, sono sempre inferiori, con l'eccezione del prodotto con consegna nel quarto trimestre successivo a quello di negoziazione (Q+4), al valore soglia di 0,3 €/MWh indicato nel documento per la consultazione 24/2014/R/gas.

Grafico 2 – Bid-offer spread al PSV per tipologia di contratto (€/MWh) – anni 2014 e 2015




Nota: le lettere M, Q, S e Y indicano rispettivamente i prodotti mensili, trimestrali, stagionali e annuali (di calendario) mentre i numeri indicano il periodo futuro di consegna rispetto a quello di contrattazione.

Fonte: elaborazione su dati ICIS Energy (Heren)

3.5 Il grafico 3 riporta il *Tradability Index* calcolato da ICIS-Heren sulla base dell'ampiezza dei *bid-offer spreads* relativi ai diversi contratti negoziati negli *hub* europei. E' un indicatore sintetico che permette di monitorare lo sviluppo dei mercati nel tempo. In particolare, risulta significativa la crescita registrata dall'indice associato al PSV a partire dal secondo trimestre del 2013, in conseguenza dell'introduzione del mercato di bilanciamento e del superamento della previgente formula di prezzo delle condizioni di tutela ancorata ai contratti di importazione di lungo termine. La crescita dell'indice PSV sta ad indicare, in particolare, che è aumentato il numero di prodotti per i quali il *bid-offer spread*, con cui si confrontano quotidianamente gli operatori, è sistematicamente inferiore ad almeno 0,5 €/MWh (0,3 €/MWh in alcuni casi). Il valore massimo che può raggiungere l'indice (pari a 20) corrisponde ad un mercato che è liquido anche sulle scadenze a tre anni. A fine 2015 l'indice relativo alle negoziazioni al

PSV si è attestato sul livello 13, esibendo un significativo aumento rispetto al livello (9) raggiunto nel 2014.


Grafico 3 – ICIS Tradability Index 2011-2015



Fonte: ICIS European Gas Hub Report

3.6 L'estensione e la profondità (ovvero la rappresentatività previsionale) della curva a termine possono essere valutate calcolando i volumi negoziati per i diversi prodotti (mensili, trimestrali, stagionali, annuali) entro diversi orizzonti temporali. Come mostra il grafico 4, la liquidità si concentra per ogni tipologia di prodotto sulle prime scadenze, con aumenti significativi rispetto all'anno 2014 per tutte le tipologie di prodotto.


Grafico 4 – Volumi negoziati al PSV per tipologia di contratto e periodo di consegna scorrevole (TWh) – anni 2014 e 2015



Fonte: elaborazione su dati ICIS Energy (Heren)

3.7 Il grafico 5 rappresenta per ciascuno dei quattro trimestri consecutivi - dal 2° trimestre 2015 al 1° trimestre 2016 - i volumi dei prodotti con consegna nei suddetti trimestri che sono stati oggetto di negoziazione nel trimestre precedente. Questi volumi sono confrontati con il valore soglia pari al 50% delle quantità di gas stimate per la fornitura ai clienti serviti in tutela in ciascun trimestre di consegna, ipotizzando un volume complessivo di 123 TWh (corrispondenti a circa 11,5 miliardi di metri cubi) per il mercato della tutela e utilizzando il profilo di consumo convenzionale descritto nel documento per la consultazione 24/2014/R/gas. Come si può evincere dal grafico, il valore soglia è superato per le consegne relative al trimestre invernale gennaio-marzo e, in misura ancora più significativa, per le consegne relative al trimestre estivo luglio-settembre; infatti, nel secondo trimestre dell'anno si concentrano tipicamente le contrattazioni a termine per il trimestre successivo associate alla fase di riempimento dei siti di stoccaggio.

Grafico 5 – Volumi negoziati al PSV per il contratto trimestrale corrente (Q+1) nei diversi trimestri di consegna (TWh) – negoziazioni effettuate nell'anno 2015



Fonte: Elaborazione su dati ICIS Energy (Heren)

- 3.8 Considerando anche solo i prodotti trimestrali, i volumi negoziati al PSV risultano superiori alle quantità annuali fornite ai clienti serviti in tutela (circa 135 TWh versus 123 TWh).

Q2. Si ritiene che i risultati dell'analisi del grado di liquidità delle negoziazioni OTC al PSV siano in linea con le proprie valutazioni circa lo sviluppo di questo mercato?

4. Determinazione della componente C_{MEM} per il periodo dall'1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017

- 4.1 L'Autorità, pur riconoscendo il significativo aumento dei volumi negoziati al PSV nel corso del 2015 rispetto al 2014, confermato dai valori del *bid-offer spread* che esprimono un mercato sufficientemente liquido sulle prime scadenze della curva a termine e che, quindi, potrebbero giustificare il riferimento alle quotazioni del prodotto trimestrale corrente che consentono di valorizzare il gas al momento del suo effettivo consumo, ritiene che sia ancora prematuro il passaggio ai prezzi nazionali per le seguenti ragioni:
- a) il livello di liquidità complessivo relativo ai prodotti con consegna entro l'anno è, da un lato, molto buono se confrontato con i volumi totali destinati ai clienti serviti in tutela, dall'altro, non lo è ancora per tutti i singoli trimestri dell'anno;

- b) la liquidità al PSV sulle scadenze più lontane dei vari prodotti non risulta ancora sufficientemente sviluppata per consentire agli operatori l'adozione di opportune strategie di copertura nell'ambito di logiche di approvvigionamento definite per lo più su base annuale;
- c) nel suddetto contesto, quanto prospettato nel documento per la consultazione 38/2015/R/gas circa l'eventuale utilizzo di un *mix* di prodotti, anche stagionali e annuali, scelti sulla base di un portafoglio teorico coerente con il profilo di prelievo tipico di un cliente servito in tutela al fine di approssimare la struttura dei costi di approvvigionamento dei venditori, assicurando la disponibilità di un *benchmark* di prezzo sufficientemente prevedibile, non sarebbe coerente con l'evoluzione dei regimi di tutela e gli orientamenti illustrati dall'Autorità in merito alla revisione del servizio di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica, volti a promuovere una migliore allocazione dei costi sui clienti finali tramite corrispettivi definiti il più possibile a ridosso del momento in cui si verifica il consumo effettivo;
- d) ad oggi è ancora difficile valutare l'esposizione del potenziale *benchmark* di prezzo nazionale a rischi di manipolazione da parte degli operatori, consigliando – a tutela dei consumatori – un approccio prudenziale; l'assenza di informazioni precise sul grado di concentrazione del mercato nazionale OTC potrà essere colmata solo a valle dell'avvio del servizio di *data sharing* messo a punto dall'ACER ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 1227/11 (REMIT), previo superamento dei controlli di qualità sui dati raccolti dall'Agenzia europea.
- 4.2 In considerazione delle suddette valutazioni, l'Autorità intende prevedere, con riferimento al periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, che la componente C_{MEM} rimanga definita, in ciascun trimestre, in base alla vigente formula di aggiornamento, che ha come mercato di riferimento l'*hub* TTF e come contratto di riferimento il prodotto trimestrale relativo al trimestre oggetto di aggiornamento.
- 4.3 Quanto scritto al punto precedente comporta l'esigenza di mantenere, all'interno della medesima componente, anche un opportuno riconoscimento dei costi relativi alla logistica, dal TTF fino al PSV.
- 4.4 In relazione alla logistica nazionale rilevano i due elementi dell'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) del TIVG, ovvero:
- l'elemento QT_{PSV} , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, che sarà aggiornato entro il 31 dicembre 2016 sulla base delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità;
 - l'elemento QT_{MCV} , a copertura delle maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, che dall'1 ottobre 2015 include solo le

componenti CV^{FG} e φ , il cui aggiornamento è previsto con almeno due trimestri di anticipo.

- 4.5 In relazione invece alla logistica internazionale, sulla base delle evidenze disponibili all'Autorità, si propone di mantenere, in via prudenziale, l'attuale valore dell'elemento QT_{int} di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del TIVG.

Q3. Si condivide la scelta di mantenere anche per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017 il riferimento alle quotazioni che si formano sul mercato TTF? Motivare.

Q.4 Si condivide la scelta di confermare per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017 il valore vigente della componente QT_{int} ?

5. Determinazione della componente CCR per il periodo dall'1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017

- 5.1 Il TIVG prevede l'applicazione, nell'ambito delle condizioni economiche del servizio di tutela, della componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio. A regolazione vigente, tale componente viene aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento ai valori in vigore nell'anno termico successivo.
- 5.2 La componente CCR è stata definita per permettere la copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso, comprensive di un'equa remunerazione, e dei seguenti rischi:
- il rischio relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente C_{MEM} , valorizzato considerando le quotazioni sul mercato *spot* (rischio profilo);
 - il rischio relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di eventi climatici di particolare rilievo (rischio eventi climatici invernali);
 - il rischio relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela (rischio livello);
 - l'eventuale onere che il venditore sosterrebbe in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti, in caso di valorizzazione degli oneri di bilanciamento differenziata in funzione del segno dello sbilancio dell'utente (rischio bilanciamento);
 - il rischio relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione (rischio fatturazione *pro die*).
- 5.3 Con riferimento al periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, l'Autorità intende confermare le modalità di quantificazione adottate per la determinazione della componente CCR in vigore nel presente anno termico.
- 5.4 Per quanto riguarda la copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso, comprensive di un'equa remunerazione, viene confermato l'attuale valore.
- 5.5 Il rischio profilo, di cui al paragrafo 5.2 lettera a, è calcolato a partire dal differenziale giornaliero tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) impliciti nel calcolo della componente C_{MEM} , valorizzato al prezzo della PB-GAS G+1, considerando la media degli ultimi tre anni termici disponibili⁷. Il valore così

⁷ Sono considerati i dati dall'1 ottobre 2012 al 30 settembre 2015.

determinato viene successivamente ponderato sui prelievi mensili medi degli ultimi tre anni termici.

- 5.6 Il rischio eventi climatici invernali, di cui al paragrafo 5.2 lettera b, tiene conto del rischio sia di trovarsi in presenza di situazioni metereologiche particolarmente rigide, sia di situazioni connesse a temperature invernali particolarmente miti.
- 5.7 Per quanto concerne la presenza di situazioni metereologiche particolarmente rigide, viene considerato l'extra-costo che il venditore deve sostenere al verificarsi di particolari eventi climatici. L'extra-costo è definito pari alla differenza tra il prezzo di sbilanciamento (amministrativamente determinato) in caso di emergenza e il prezzo atteso al PSV ed è stato applicato per un periodo di una settimana ai volumi eccedenti quelli previsti in condizioni climatiche medie e ipotizzando una probabilità di accadimento pari al 5%.
- 5.8 Per quanto riguarda lo scenario connesso a temperature invernali particolarmente miti, l'extra-costo è valorizzato considerando la differenza rilevata al PSV tra le quotazioni a termine relative al prezzo invernale⁸ e i prezzi *day-ahead* rilevabili in occasione dell'effettivo verificarsi di temperature invernali particolarmente miti. A tal fine, in ragione delle temperature effettivamente rilevate, sono stati considerati i valori relativi all'anno termico 2014-2015 e la probabilità del loro verificarsi.
- 5.9 In riferimento ai suddetti rischi (profilo ed eventi climatici), in continuità con quanto previsto in occasione della definizione della componente *CCR* relativa al corrente anno termico, l'Autorità intende adeguare gli elementi ad essi relativi per tenere conto degli esiti delle aste delle capacità di stoccaggio, confermando il ricorso alla formula attualmente prevista dal TIVG.
- 5.10 Il rischio livello, di cui al precedente paragrafo 5.2 lettera c, è definito a partire dalla media della differenza, rilevata al PSV e definita su base trimestrale, tra il prezzo *forward* e il prezzo *day-ahead* del gas, ponderata con i volumi di ciascun trimestre, considerando i valori relativi agli ultimi due anni termici disponibili e applicando il prezzo così determinato a una variazione della quantità di gas fornito (ad esempio per la perdita di clienti) mediamente pari all'8,1%⁹. Ciò permette di valorizzare il rischio relativo al fatto di dover rivendere *spot* volumi già approvvigionati, in esito alla perdita di clienti finali.
- 5.11 Il rischio bilanciamento, di cui al paragrafo 5.2 lettera d, viene definito in funzione delle disposizioni della deliberazione 446/2013/R/gas sull'applicazione

⁸ Vengono considerate le quotazioni *forward* dell'inverno 2014/15 rilevate nel mese di marzo 2014.

⁹ Il valore indicato è stato calcolato, sulla base delle informazioni desumibili dal Monitoraggio *retail*, come media dei tassi dei clienti che hanno cambiato fornitore nell'anno 2014 per ciascuna tipologia di clientela, ponderato con i rispettivi volumi.

di uno *small adjustment*, considerando altresì una probabilità di sbilanciamento dell'operatore pari al 10%.

- 5.12 Infine, il rischio *pro die*, di cui al paragrafo 5.2 lettera e, è definito a partire dal differenziale atteso dei prezzi del gas tra il periodo invernale e il periodo estivo, ipotizzando che le attuali modalità di lettura dei consumi e fatturazione, in base alle quali a oggi ci sono consumi dei periodi a prezzi più elevati (tipicamente l'inverno) che vengono fatturati in periodi caratterizzati da prezzi più bassi, comportino un'attribuzione piatta dei volumi in corso d'anno. In relazione al differenziale stagionale di prezzo si osserva che esso si attesta su valori tendenzialmente pari a 1,3 €/cent/mc e ciò comporterebbe una sensibile diminuzione del rischio *pro die* assunto nel calcolo della componente CCR attualmente in vigore. Tuttavia l'Autorità intende proporre un adeguamento dell'elemento relativo al rischio *pro die*, ancorché al ribasso, che tenga in considerazione ragioni di prudenza relative alla stima del differenziale stagionale.
- 5.13 I valori della componente CCR per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017, determinati ai sensi di quanto esposto, sono riportati nella Tavola 1, da cui peraltro si evince che, come già oggi, l'applicazione della componente di rischio relativa all'evento climatico sfavorevole è prevista solo con riferimento al semestre ottobre-marzo¹⁰. I suddetti valori potrebbero venire adeguati a valle delle aste per l'assegnazione dello stoccaggio per tenere conto di quanto esposto al paragrafo 5.9.

Tavola 1. Componente CCR per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017 - €GJ

	SEMESTRE OTT 16-MAR 17	SEMESTRE APR 17-SET 17	TRIMESTRE OTT 17-DIC 17
COSTI OPERATIVI E REMUNERAZIONE	0,468817	0,468817	0,468817
RISCHIO PROFILO	0,025401	0,025401	0,025401
RISCHIO LIVELLO (ES. PERDITA CLIENTI)	0,038894	0,038894	0,038894
RISCHIO ONERI SBILANCIAMENTO	0,018893	0,018893	0,018893
RISCHIO EVENTI CLIMATICI	0,047443	-	0,047443
RISCHIO FATTURAZIONE <i>PRO DIE</i>	0,105263	0, 105263	0,105263
TOTALE CCR	0,704711	0,657268	0,704711

Q5. Si condividono i livelli della componente proposti nella Tavola 1? Se no, quali livelli dovrebbero essere fissati? Illustrare le ipotesi fatte per il calcolo.

¹⁰ Per il trimestre compreso tra l'1 ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017 si applicherebbero i valori relativi al semestre invernale ottobre-marzo.